

APPENDICE DI VARIAZIONE N° 1

Proroga scadenza

Polizza n° 00029923300026

Agenzia di RSM ADRIATICA - 000299

Nodo di Il livello 077 - Partizione 081

Contraente Azienda Autonoma Di Stato Per i Servizi Pubblici

La presente appendice di variazione ha effetto dal 31/03/2023

D'accordo tra le Parti, si conviene che il contratto e ogni sua obbligazione si intendono prorogati al 31/03/2024.
A seguito della proroga viene incassato l'importo indicato come "Premio alla firma".

Fermo il resto.

La rata di premio alla firma ha inizio dalle ore 24.00 del 31/03/2023 e termina alle ore 24.00 del 31/03/2024

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Prima rata Euro	313.350,00	--	313.350,00	--	--	313.350,00

La presente appendice di variazione forma parte integrante della polizza n° 00029923300026.
E' redatta in 3 esemplari a un solo effetto in LANCIANO il 07/06/2023 e sottoscritta il _____.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

Samuele Micocci

IL CONTRAENTE
[Signature]



Il pagamento dell'importo dovuto alla firma della presente, è stato effettuato a mie mani in:

Luogo e data FORLÌ 31/03/2023

L'AGENTE O L'INCARICATO

[Signature]
Società Cattolica di Assicurazioni
L'Agente Generale

Dughera Assicurazioni Group s.r.l.

**** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ** SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO ****



Polizza n° 00029923300026
Agenzia di RSM ADRIATICA - 000299

Codice agenzia 000299 - Nodo di II livello 000299077 - Partizione 081

Contraente Azienda Autonoma Di Stato Per i Servizi Pubblici
Indirizzo: Via A. Di Superchio, 16 - 47893 - Borgo Maggiore (RS) Codice fiscale: SM02463

Durata 1 anno Inizio: 31/03/2022 Scadenza: 31/03/2023 Tacito rinnovo: NO

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 31/03/2023

Rateazione Annuale

Regolazione premio SI

Allegato N° 1 allegato

PREMIO

	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	TOTALE
Perdite Pecuniarie	313.350,00	--	313.350,00		--	313.350,00
Premio annuo euro	313.350,00	--	313.350,00		====	313.350,00
Perdite Pecuniarie	313.350,00	--	313.350,00		--	313.350,00
Premio alla firma euro	313.350,00	--			--	313.350,00

MOD. POL INDUST LINE 1 - ED. 15/04/2020

stampato in data 07/04/2022

COPIA PER IL CONTRAENTE



1 / 4



0010000029902300029923300026000000031032022C

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230
Adso Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS
al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Negli ultimi tre anni ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati: VEDASI STATISTICA SINISTRI FORNITA IN SEDE DI GARA
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. POL INDUST LINE 6 - ED. 08/2020 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet dell'intermediario
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL INDUST LINE 2 - ED. 04/2021, già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti costituenti il set informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza
- scheda tecnica n° 1
- l'allegato: 1 Ulteriori precisazioni/Testo libero

che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad integrazione.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in LANCIANO il 07/04/2022.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare. Il contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE


S.p.A.
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE



CONTRAENTE
AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
IL PRESIDENTE

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio; art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia; art. 3 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni; art. 4 - Aggravamento del rischio; art. 5 - Diminuzione del rischio; art. 6 - Durata del contratto; art. 7 - Recesso in caso di sinistro; art. 8 - Oneri fiscali; art. 9 - Foro competente; art. 10 - Rinvio alle norme di legge; art. 11 - Clausola broker

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:



- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.


CONTRAENTE
AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
IL PRESIDENTE



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente: le condizioni di assicurazione MOD. POL INDUST LINE 2 - ED. 04/2021; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.


CONTRAENTE 
AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
IL PRESIDENTE



SCHEDA TECNICA N. 1**RISCHIO ASSICURATO - PRESTAZIONI - SOMME ASSICURATE E MASSIMALI**

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00029923300026

Assicurato:

Ubicazione del rischio Via A. Di Superchio 16, 47893 Borgo Maggiore (RS)

Descrizione del rischio Assicurazione perdite occulte

vedasi art. 1 – oggetto dell'assicurazione - Del "capitolato speciale dell'assicurazione perdite occulte d'acqua" dell'azienda autonoma di stato per i servizi pubblici, composto da 10 pagine, allegato alla presente e che forma parte integrante e sostanziale del contratto

PRECISAZIONI INERENTI IL FABBRICATO PRINCIPALE RELATIVE ALLA GARANZIA TERREMOTO

- Tipologia costruttiva:
- Anno di costruzione:
- Altezza dei fabbricati (fuori terra): m
- N° piani (fuori terra):

PERDITE PECUNIARIE

Somma assicurata in euro	Premio annuo netto in euro
400.000,00	313.350,00
Premio annuo totale netto	euro 313.350,00



ALLEGATO N° 1

Ulteriori Precisazioni

Polizza n° 00029923300026

Agenzia di RSM ADRIATICA - 000299

Partizione 081

Contraente Azienda Autonoma Di Stato Per i Servizi Pubblici

Si intendono richiamate e rese operanti le condizioni tutte di cui al "capitolato speciale dell'assicurazione perdite occulte d'acqua" dell'azienda autonoma di stato per i servizi pubblici, composto da 10 pagine, allegato alla presente e che forma parte integrante e sostanziale del contratto

Fermo il resto.

Il presente allegato forma parte integrante della polizza n° 00029923300026

E' redatto/a in 3 esemplari a un solo effetto in LANCIANO il 07/04/2022 e sottoscritto/a il _____

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
S.p.A.
LA DIREZIONE

[Firma]

IL CONTRAENTE

[Firma]
AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

IL PRESIDENTE





Polizza Industrial Line

AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Polizza n° 000299.23.300026 PERDITE OCCULTE

Il presente allegato MOD. POL INDUST LINE 2 - ED. 04/2021 è parte integrante della polizza 000299.23.300026

Capitolato speciale dell'assicurazione

PERDITE OCCULTE D'ACQUA



AZIENDA AUTONOMA DI
STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del:	31.03.2022
alle ore 24.00 del:	31.03.2023
rinnovabile annualmente con atto espresso fino a un massimo di 5 ANNI	

Sommario

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Foro competente
- Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
- Art. 11 - Clausola broker
- Art. 12 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- Art. 13 - Interpretazione del contratto
- Art. 14 - Informazione sinistri
- Art. 15 - Altre assicurazioni
- Art. 16 - Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PERDITE OCCULTE

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2 - Utenze Assicurate
- Art. 3 - Definizione di perdita occulta d'acqua
- Art. 4 - Esclusioni
- Art. 5 - Decorrenza
- Art. 6 - Determinazione e Regolazione del premio
- Art. 7 - Adeguamento automatico
- Art. 8 - Massimali assicurati
- Art. 9 - Denuncia di sinistro e obblighi per il Contraente e l'Assicurato
- Art. 10 - Liquidazione del danno

SCHEDA TECNICA



DEFINIZIONI

Assicurato:

La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione

Assicurazione:

Il contratto di assicurazione

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005 e iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi presso Banca Centrale di San Marino (BCSM), ai sensi dell'art. 27 della Legge 17 novembre 2005 n. 165.

Contraente

A.A.S.S. AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI
Via Andrea di Superchio,16 - Cailungo - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

Compagnia/Società/Assicuratori

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).

Franchigia:

La parte di danno non indennizzabile e che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza.

Indennizzo o Risarcimento:

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza:

Il documento che prova l'assicurazione

Premio:

La somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio:

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne

Scoperto:

La parte percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'attività del Contraente, con specifico riferimento al presente contratto, ha per oggetto, la gestione del ciclo idrico integrato, della distribuzione dell'acqua, dell'estensione e della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle reti sul territorio e delle opere destinate all'approvvigionamento di acqua potabile per l'intero territorio della Repubblica di San Marino, fino agli utenti finali.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza e la Società avrà diritto al pagamento del premio entro i 90 giorni successivi all'effetto della presente assicurazione, a parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato all'Ufficio Ragioneria/Amministrazione del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente è tenuto ad effettuare in relazione alle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora richiamati nel presente articolo.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive è operante anche per le appendici contrattuali emesse a titolo oneroso, i rinnovi e le proroghe.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, fatta salva la possibilità di rinnovo del servizio, ai medesimi patti e condizioni per l'ulteriore periodo previsto nella Scheda Tecnica, se disposto con atto espresso del Contraente e comunicato alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 6 mesi oltre la scadenza contrattuale iniziale ovvero dell'eventuale periodo di rinnovo del servizio, dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo la definizione di ciascun sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o chiusura definitiva, la Società può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da darsi tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo equipollente, con preavviso di 180 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il recesso così intimato avrà effetto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione con la quale gli Assicuratori abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di recesso.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente con conseguente riduzione del premio.

Art. 8 - Oneri fiscali

Relativamente alle imposte sui premi assicurativi si applicano le disposizioni vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 9 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo dove ha sede il Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge, inteso che gli eventuali riferimenti alla legislazione italiana, in tutti i casi in cui siano più favorevoli all'Assicurato e/o al Contraente, si intenderanno prevalenti.

Art. 11 - Clausola broker

Il Contraente si avvale, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 del Codice Civile - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 10% (dieci per cento) del premio dell'assicurazione. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Art. 12 - Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

A.A.S.S. - Capitolato speciale dell'assicurazione Perdite occulte d'acqua

- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Informazione sinistri

La Società è tenuta a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato:

- entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo;
 - entro 180 giorni antecedenti la scadenza del contratto;
 - nonché in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all'esercizio del recesso;
- un resoconto sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto, in particolare l'elenco dei sinistri denunciati, recante:
- numero del sinistro attribuito dalla Società;
 - data di accadimento;
 - stato del sinistro come di seguito distinto:
 - sinistro riservato con indicazione dell'importo a riserva;
 - sinistro liquidato con indicazione dell'importo già pagato e della data di pagamento;
 - sinistro archiviato senza seguito;
 - sinistro respinto con, se richiesta, la relativa motivazione.

mediante supporto informatico editabile e utilizzabile dal Contraente.

La Società riconosce espressamente che i richiamati obblighi di informativa rappresentano obbligazioni essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto. In

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società il Contraente provvederà a formalizzare, mediante comunicazione scritta, la contestazione dell'inadempimento, assegnando alla Società un termine - non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi - per adempiere ovvero per proporre controdeduzioni.

L'eventuale confermata inadempienza da parte della Società potrà considerarsi quale grave inadempimento contrattuale e conseguentemente suscettibile di valutazione dell'eventuale esclusione della Società dalla possibilità di partecipare a successive procedure di selezione per la scelta di un nuovo affidatario del servizio assicurativo prestato con il presente contratto.

Art. 15 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 16- Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali

"Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni

A.A.S.S. - Capitolato speciale dell'assicurazione Perdite occulte d'acqua

internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali".

Pagina 10 di 14

MOD. POL INDUST LINE 2 - - 04/2021

polizza n. 00029923300026



2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE PERDITE OCCULTE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato nei modi e nei termini previsti dal presente contratto l'addebito computato dal Contraente nelle bollette di pagamento in ragione della maggiore fatturazione causata da perdite occulte d'acqua ai propri utenti. La maggiore fatturazione conseguente al maggior consumo d'acqua, si intende comprensiva delle imposte (Tassa Ambientale).

Art. 2 - Utenze Assicurate

La garanzia si intende operante per tutte le Utenze servite direttamente dal Contraente, siano riferite a persone fisiche o giuridiche, che abbiano aderito alla presente polizza nei modi e termini previsti dal Contraente secondo la modalità del silenzio/assenso come da delibera n. 16 del 23/05/2011 del Congresso di Stato, con esclusione pertanto delle Utenze i cui intestatari abbiano manifestato la volontà di non beneficiare della garanzia prestata.

Devono intendersi utenze anche le diverse forniture collegate a diverse unità abitative anche quando il contratto di somministrazione fosse unico (es. unità in condominio).

Nel caso in cui non siano presenti sub-contatori di contatori collettivi, le varie unità abitative ad essa collegate verranno considerate complessivamente come unica Utenza Domestica.

Sono escluse le utenze relative ai cantieri edili e in ogni caso tutte le utenze che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee i cui consumi sono definiti a forfait e non rilevati dal misuratore.

Art. 3 - Definizione di perdita occulta d'acqua

Per perdita occulta d'acqua assicurata si intende la perdita d'acqua derivata da una rottura verificatasi a valle del contatore sull'impianto interno di utilizzazione - anche in conseguenza di vetustà o corrosione delle tubazioni di adduzione - purché avvenuta in una parte dell'impianto interrata o sepolta nella muratura o annegata nel conglomerato cementizio e in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

Non è considerata "perdita occulta d'acqua" quella conseguente ad imperfetto funzionamento di rubinetti di qualsiasi tipo, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi.

Ciò premesso è considerata "perdita occulta d'acqua" la perdita che abbia fatto registrare un consumo anomalo superiore al 50% del consumo medio degli ultimi 2 anni rispetto a quello registrato nel medesimo periodo dell'anno precedente e/o in alternativa, in mancanza di tale riscontro, alla media degli ultimi 12 mesi.

Per le nuove utenze è considerata "perdita occulta d'acqua" la perdita che faccia registrare un consumo superiore al 50% del consumo medio di analoghe utenze ragguagliate al medesimo periodo.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, saranno applicati lo scoperto e il minimo non indennizzabile previsti nella Scheda Tecnica di Polizza, rispettivamente per le Utenze Domestiche e per le Utenze Diverse.

Art. 4 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende le Perdite:

- a) causate da difettoso funzionamento di rubinetti di qualsiasi tipo, di impianti di utilizzazione e impianti di scarico;
- b) derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dall'Utente Assicurato;
- c) conseguenti a rotture delle tubazioni provocate dall'Utente Assicurato o da terzi;
- d) conseguenti a lavori edili e/o stradali e/o da scavi e/o da sbancamento del terreno;
- e) subite dagli impianti in vista, non interrati o annegati in conglomerato cementizio;
- f) all'interno di pozzetti o del pozzetto ove è ubicato il Contatore o dal Contatore stesso e sue connessioni, salvo che non sia comprovata l'inaccessibilità;
- g) conseguenti a dolo dell'Utente o preesistenti al momento dell'adesione alla presente Polizza e note all'Utente,
- h) causate da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
- i) verificatesi in occasione di atti di: terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, occupazione militare o invasione;
- j) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione dal nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Sono altresì escluse dall'assicurazione le spese:

- k) inerenti alla ricerca e riparazione della rottura della condotta che ha determinato le Perdite;
- l) per il ripristino del conglomerato cementizio.

A.A.S.S. - Capitolato speciale dell'assicurazione Perdite occulte d'acqua

Art. 5 - Decorrenza

L'assicurazione si intende automaticamente operante, dalle ore 24 del giorno di effetto del presente contratto, a favore di tutti gli Utenti regolarmente allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua, che abbiano ADERITO alla presente polizza, mediante il pagamento della prima quota di premio in coincidenza con il pagamento della bolletta di consumo dell'acqua nella quale sia stato computato il detto premio

Per gli Utenti allacciati alla rete idrica in tempi successivi, la copertura decorre dal momento in cui il Contraente abbia autorizzato l'utilizzazione dell'impianto.

Nel caso di sospensione o cessazione del servizio di fornitura a uno o più utenti per morosità degli stessi nel pagamento delle bollette di consumo, la copertura sarà operante fino al momento in cui verrà forzatamente interrotto il contratto di utenza, la copertura termina nel momento in cui per qualsiasi causa viene a cessare il contratto di utenza. In tale caso l'utente non avrà diritto a rimborso alcuno per i premi già pagati o fatturati con bollette emesse.

Sono inoltre assicurate tutte le perdite che si saranno evidenziate e saranno state denunciate, entro i 60 giorni successivi alla scadenza della polizza, purché relative al periodo di validità della presente assicurazione.

Art. 6 - Determinazione e Regolazione del premio

Il premio è convenuto in base all'elemento variabile rappresentato dal numero delle Utenze Domestiche e Utenze Diverse assicurate e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda Tecnica di polizza, con l'obbligo del Contraente di comunicare alla Società, entro i 120 giorni successivi alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo, il numero di tali Utenze assicurate, distinte fra Utenze Domestiche e Utenze Diverse, al netto delle eventuali cessazioni, rinunce e/o sospensioni.

Al termine di ciascuna annualità assicurativa, la Società procederà al conteggio definitivo del premio di regolazione da applicare sul numero di UTENZE eccedenti rispetto a quelle indicate nella Scheda tecnica di Polizza ai fini del calcolo del premio anticipato (computato in base all'85% delle utenze complessive) che deve intendersi quale premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società e ritenuta formalmente corretta.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, dandone comunicazione scritta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (premio a deposito più conguaglio)

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo verrà rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili il cui nuovo importo sarà definito in misura non inferiore al 85% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 7 - Adeguamento automatico

In occasione di ogni scadenza annuale del contratto, qualora le tariffe applicate dal Contraente all'utenza abbiano subito un aumento pari o superiore al 10% rispetto alle tariffe in vigore al momento della stipulazione del presente contratto, verrà adeguato in eguale misura anche il premio della polizza per il nuovo periodo.

Art. 8 - Massimali assicurati

L'assicurazione è operante entro i limiti dei massimali indicati nella Scheda Tecnica unita al presente capitolato speciale per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 9 - Denuncia di sinistro e obblighi per il Contraente e l'Assicurato

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve dare tempestivamente notizia alla Società fornendo al più presto un dettagliato rapporto scritto ed integrare ove occorra, su richiesta della Società con le informazioni, i documenti e gli elementi probatori del danno di cui disponga. All'atto della constatazione dell'eventuale perdita, dovrà comunicare alla Società la relativa posizione affinché la stessa possa nominare un perito il quale, di norma, prenderà parte all'individuazione della perdita e/o agli eventuali accertamenti ad essa relativi.

L'Utente Assicurato in caso di Sinistro deve:

- a) provvedere a segnalare al Contraente, utilizzando l'apposito Modulo di Denuncia, l'avvenuto Sinistro;

A.A.S.S. - Capitolato speciale dell'assicurazione Perdite occulte d'acqua

- b) al fine di non aggravare il danno derivante dalla dispersione d'acqua, provvedere alla riparazione della condotta/impianto, con tempestività - comunque entro e non oltre 30 giorni - non appena constatata la Perdita o venga a conoscenza di un consumo anomalo ovvero dalla data di scadenza della fattura che riveli il consumo anomalo. In caso di inadempienza l'indennizzo dovuto potrà essere ridotto proporzionalmente in ragione dell'aggravamento del consumo;
- c) consentire all'incaricato della Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea;
- d) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica e fattura relativa alla riparazione eseguita da tecnico abilitato.

Art. 10 - Liquidazione del danno

Il Contraente, con cadenza trimestrale, fornirà alla Società una distinta dalla quale risulti:

- a) il nominativo dell'utente che ha aderito e relativa data di adesione;
- b) il relativo indennizzo dell'utente che ha subito il danno;
- c) l'entità di metri cubi delle singole perdite;
- d) l'ammontare del danno valutato in conformità di quanto stabilito;

La Società provvederà al rimborso direttamente al Contraente entro 30 gg. dalla data di presentazione della suindicata distinta.

SCHEDA TECNICA

Contraente: A.A.S.S. AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI
Via Andrea di Superchio, 16 - Cailungo - 47893 Borgo Maggiore (RSM)

durata del contratto: 1 anno

con effetto dal: 31/03/2022

e scadenza il: 31/03/2023 rinnovabile annualmente con atto espresso fino al 31/03/2027

Massimali assicurati – Franchigie e scoperti – Conteggio del premio

Massimali

Massimale per utente per ogni sinistro	€ 12.000,00
Massimale annuo per contratto di somministrazione	€ 60.000,00
Massimale complessivo per periodo assicurativo annuo	€ 400.000,00

Franchigie/scoperti per sinistro

per utenze domestiche	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
per utenze diverse	Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00

Elementi per il conteggio del premio:

Il premio annuo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile del numero delle Utenze Domestiche e Diverse, viene corrisposto in via anticipata sulla base dei parametri di seguito indicati corrispondenti a circa l'85% delle utenze reali rilevate alla data del 01.01.2022

Numero utenze al 01.01.2022	Numero utenze considerate (ca. 85% del totale) ai fini del conteggio del premio anticipato	Premio annuo per utenza	Premio annuo anticipato
Domestiche n. 15.108	Domestiche n. 12.800	euro 18,35	euro 234.880,00
Diverse n. 4.472	Diverse n. 3.800	euro 20,65	euro 78.470,00
Totale premio anticipato			euro 313.350,00

e viene regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Determinazione e regolazione del premio":

LA SOCIETÀ



DUSHERA ASS.NI GROUP S.r.l.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
IL CONTRAENTE



**INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio (di seguito REG. UE)**

Premesso che la Società Cattolica di Assicurazione e il Suo Agente, entrambi in qualità di Titolari del Trattamento informano l'interessato di aver sottoscritto un accordo di contitolarità in ordine alle finalità e ai mezzi di trattamento così come di seguito indicati. Inoltre in detto accordo hanno disciplinato le rispettive responsabilità in merito agli obblighi derivanti dal regime di contitolarità, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato nonché le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del REG. UE.

In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati (1) sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi (2), se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all'interessato o a terzi (3), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

- 1. per finalità assicurative del Titolare** e quindi per l'adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all'attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l'accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc..
 - 2. per finalità di marketing diretto nella modalità del "soft spam" (4)**, effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l'obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione (5) esercitabile dall'interessato.
- Previo consenso facoltativo e specifico dell'interessato:**
- 3. per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (6), ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente;
 - 4. per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche;
 - 5. per l'invio per finalità di marketing, effettuato dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia);
 - 6. per finalità di marketing di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati.** Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dagli stessi, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.
 - 7. per finalità di marketing del Suo intermediario di riferimento, al quale il Titolare potrà comunicare i dati.** L'intermediario tratterà i dati per proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dallo stesso, quale Titolare autonomo di trattamento una separata informativa.

(1) se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(3) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;

(4) invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;

(5) cfr paragrafo "Diritti dell'interessato";

(6) di cui all'art. 130, l e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web;



MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
2. per finalità di *marketing*, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso;
3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l'effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, *broker*, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc..

I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.

L'interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it/>).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento", "soft spam" fondato sul legittimo interesse del Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia.

Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti, 3, 4, 5, 6, 7 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" la prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.

Si precisa che:

- per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- fermo quanto indicato nel paragrafo "Modalità di Trattamento e tempi di conservazione" detti consensi facoltativi vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell'interessato.

Il Titolare r.i.p.t.



Prestazione del consenso del contraente

Preso visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati eventualmente comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) **per le finalità relative all'attività assicurativa** (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;

In caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare** (quali indicate al punto 3 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di profilazione effettuata dal Titolare** (quali indicate al punto 4 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, in particolare definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte commisurate alle sue necessità e caratteristiche;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per l'invio per finalità di marketing** (quali indicate al punto 5 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) **effettuato dal Titolare**, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** (editoria, *automotive* servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, *information technology*, telecomunicazioni, trasporti, energia);

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di marketing di altre Società del Gruppo nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** (quali indicate al punto 6 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) **ai quali il Titolare comunicherà i dati**. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

- al trattamento dei dati personali **per finalità di marketing del Suo intermediario di riferimento al quale il Titolare comunicherà i dati** (quali indicate al punto 7 del paragrafo Dati e finalità del trattamento). L'intermediario tratterà i dati per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto;

il consenso è **facoltativo**;

il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età;

CONSENTO NON CONSENTO

Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di marketing diretto nelle modalità del "soft spam" (quali indicate al punto 2 del



Q_INDUSTRIAL LINE

paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.

Dichiaro che i *flag* apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà.

Luogo e Data LANCIANO 07/04/2022

Contraente Azienda Autonoma Di Stato Per i Servizi Pubblici


CONTRAENTE
AZIENDA AUTONOMA DI STATO
PER I SERVIZI PUBBLICI
IL PRESIDENTE

00029923000299

MOD. POL INDUST LINE 6 - ED. 08/2020

stampata in data 07/04/2022

Polizza n° 00029923300026



4 / 4

COPIA PER IL CONTRAENTE

0060000029902300029923300026000000031032022C

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Neg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230
Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS
al n. 019 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923
www.cattolica.it

